



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Nella seduta del 22/09/2017 dopo aver esaminato:

- i ricorsi e la documentazione allegata
- le controdeduzioni degli intermediari e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorsi pervenuti in data 02.03.2017 e 28.03.2017, preceduti da reclamo, il ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario, oggetto di surroga, afferma di essersi recato in data 09.02.2016 presso la filiale dell'intermediario mutuante surrogato chiedendo di acquisire i conteggi estintivi dell'intermediario finanziatore originario. Afferma, poi, che la surrogazione del mutuo è avvenuta dopo 110 giorni lavorativi, il 11.08.2016. Pertanto, conviene dinnanzi a questo Collegio il finanziatore originario e il mutuante surrogato chiedendo di accertare la loro responsabilità per il ritardo verificatosi nella conclusione dell'operazione di surroga; il contratto si sarebbe dovuto perfezionare entro 30 giorni lavorativi dopo la presentazione della relativa domanda di surroga così come sancito dall'art. 120-quater, comma 7 del TUB. Chiede, dunque, in ragione del ritardo nella conclusione dell'operazione di surroga imputabile agli intermediari resistenti, un risarcimento di € 2.078,00.

Costitutosi l'intermediario mutuante surrogato, afferma preliminarmente che: a) con mail dell'11.06.2016 il ricorrente rappresentava alla banca di avere chiesto



alla stessa la surroga del proprio mutuo dalla Banca originaria. Non avendo avuto conferma dell'esito della richiesta chiedeva di "sbloccare il tutto"; b) la Banca, con mail del 05.07.2016, confermava al ricorrente la fattibilità dell'operazione richiesta e la disponibilità del Direttore della Filiale di competenza per il perfezionamento dell'operazione con la stipula del mutuo; c) in data 27.12.2016, il ricorrente presentava reclamo alla banca chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 120-quater del TUB per il ritardo con cui la banca ha ottemperato agli obblighi di legge previsti per la surroga del mutuo; e) la banca riscontrava la comunicazione con nota del 05.1.2017, evidenziando che la disciplina sanzionatoria è applicabile al finanziatore originario e non al mutuante surrogato, invitando il ricorrente a rivolgersi al predetto soggetto, ferma la facoltà di quest'ultimo di rivalersi sulla banca mutuante nel caso in cui il ritardo fosse determinato da un ritardo a quest'ultima imputabile.

In merito alla domanda di surroga avanzata dal ricorrente afferma che: a) la richiesta cartacea di surrogazione sia stata presentata dal ricorrente il 09.02.2016, ma l'inserimento in procedura RNI (rete nazionale interbancaria) del messaggio è avvenuto in data 15.03.2016, atteso che è stato necessario acquisire anche la firma del garante e porre in essere i dovuti adempimenti amministrativi; b) il predetto messaggio inserito in RNI il 15.03.2016 otteneva riscontro negativo. La riproposizione del messaggio, avvenuta il 18.03.2016, otteneva lo stesso riscontro negativo; c) la Banca provvedeva, dunque, ad inoltrare una mail alla filiale dell'intermediario finanziatore originario al fine di ottenere un riferimento da utilizzare per la surroga e tale richiesta veniva sollecitata il 01.04.2016. Di tali difficoltà la banca ha sempre informato il ricorrente; d) in data 14.06.2016 la banca provvedeva a contattare il ricorrente e il Notaio al fine di perfezionare l'operazione con la stipula del nuovo contratto, ma il ricorrente affermava di essere in ferie, pertanto, la stipula del contratto veniva programmata per il giorno 09.08.2016, poi spostata all'11.08.2016; e) nelle more veniva chiesto e ottenuto il conteggio definitivo effettuato dalla Banca finanziatore originario; f) per tali motivi risultava impossibile per la banca porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla richiesta di surroga e ciò è dipeso dal ritardo con cui la banca surrogata ha fornito le informazioni necessarie; g) pertanto, la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente non può essere riferita alla banca che si è attivata per perfezionare l'operazione.

Costituitosi l'intermediario finanziatore originario afferma quanto segue: a) il ricorrente sottoscriveva con la banca il contratto di mutuo che, veniva estinto in data 11.08.2016 per intervenuta surroga; b) il ricorrente, concretizzatasi la surroga, presentava reclamo sostenendo che la stessa fosse avvenuta 110 giorni dopo l'avvio del colloquio interbancario; c) la banca provvedeva a riscontrare le doglianze del cliente, precisando di avere puntualmente dato seguito alle richieste di conteggio susseguitesesi nel tempo; d) che la corretta ricostruzione cronologica degli eventi è la seguente:

- in data 19.07.2016 la banca mutuante inoltrava la richiesta di conteggi alla data del 09.08.2016;
- in data 21.07.2016 la banca mutuante chiedeva che i conteggi venissero aggiornati alla data dell'11.08.2016;
- in data 09.08.2016 la banca inviava i conteggi aggiornati come richiesto;
- in data 11.08.2016 si concretizzava la surroga;

e) afferma, inoltre, che la stessa ha ricevuto richiesta definitiva di conteggi da parte dell'intermediario mutuante surrogato solo in data 05.08.2016, in risposta



al quale ha fornito riscontro in data 09.08.2016: f) non è, pertanto, imputabile alla banca alcun ritardo essendo la stipula regolarmente avvenuta in data 11.08.2016 e considerando come dies a quo dal quale far decorrere i 30 giorni previsti dalla normativa la data del 05.08.2016 o eventualmente anche quella del 19.07.2016, l'operazione si è conclusa nei termini; g) il ricorrente non produce alcuna prova del fatto che la banca abbia ricevuto la richiesta di conteggi prima del 19.07.2016; h) in ogni caso, il decorso del termine di 30 giorni non sarebbe di per sé sufficiente per l'addebito di responsabilità in capo all'intermediario finanziatore originario. Infatti, la norma richiamata (art. 120-quater del TUB) nella sua versione attualmente vigente (e applicabile alla fattispecie *de quo*) non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo presente la locuzione "*per cause dovute al finanziatore originario*", *circostanza che evidenzia trattarsi di una fattispecie che implica una necessaria colpa dell'intermediario*; i) In assenza di alcun comportamento colposo attribuibile alla banca, il rimedio risarcitorio invocato non potrà trovare applicazione; l) ribadisce che il ricorrente non ha in alcun modo provato l'esistenza di una responsabilità in capo alla banca resistente in relazione all'asseritamente ritardata surroga, né che la banca stessa avesse ricevuto una richiesta di conteggi prima del 19.07.2016. Il ricorrente non ha pertanto assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente (art. 2697 c.c.) e in ogni caso nessuna responsabilità potrebbe mai configurarsi in capo alla banca stante l'evidente correttezza delle sue condotte (i conteggi, quando richiesti, sono stati forniti con la massima celerità).

Pertanto, chiede di respingere il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio respinge il ricorso per i motivi di seguito esposti.

1. Oggetto del ricorso è la richiesta di risarcimento del danno patito dal ricorrente in conseguenza del ritardo con il quale si è perfezionata la surrogazione di un mutuo a lui concesso dall'intermediario resistente.

Com'è noto, la materia è regolata dall'art. 120-quater, comma 7, TUB, a tenore del quale (dopo la modifica in vigore dal 25/03/2012) la surrogazione deve perfezionarsi "*entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo*". Detta norma prevede altresì che, "*nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili*".

2. Alla luce del tenore letterale della norma sopra richiamata ne consegue che il primo intermediario è tenuto al risarcimento di cui si è detto solo nel caso in cui il ritardo sia a lui in tutto o in parte imputabile.



3. Occorre preliminarmente rilevare il difetto di legittimazione passiva del mutuante surrogato. Sul punto, in realtà, l'intermediario mutuante non ha preso posizione nelle controdeduzioni presentate, ma una simile eccezione parrebbe essere stata sollevata da quest'ultimo in sede di risposta al reclamo, evidenziando che la normativa richiamata dal ricorrente risulta applicabile "*al finanziatore originario e non al mutuante surrogato*". Tuttavia, per quanto l'intermediario mutuante non prenda posizione sul punto il difetto di legittimazione passiva sembra, secondo costante giurisprudenza, poter essere rilevato d'ufficio. Inoltre, l'orientamento costante dell'Abf è nel senso di riconoscere la titolarità passiva del rapporto esclusivamente in capo al finanziatore originario, il quale sarà, dunque, l'unico passivamente legittimato all'azione per il pagamento della somma spettante, fatta, comunque, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi, per l'intero ovvero parzialmente, sulla cessionaria, ove provi che il ritardo è imputabile a quest'ultima. Pertanto, la domanda va rigettata nei confronti dell'intermediario mutuante surrogato.
4. Passando all'esame del caso di specie, risulta incontestato dalle parti, che la surroga si perfezionava in data 11.08.2016. Il ricorrente sostiene di aver presentato domanda di surroga presso l'intermediario mutuante surrogato in data 09.02.2016, al riguardo produce copia della richiesta di avvio della procedura che, pur risultando sottoscritta dallo stesso, non reca la data di presentazione. L'intermediario mutuante surrogato non nega tale circostanza, ma anzi la ammette come pacifica, eccependo di aver inserito la richiesta nella procedura RNI in data 15.03.2016 e, a seguito di esito negativo, in data 18.03.2016. L'intermediario evidenzia poi di avere richiesto i conteggi al finanziatore originario in data 01.04.2016, ma non fornisce alcuna prova delle richieste in parola. Il finanziatore originario, al contrario, nega di avere ricevuto alcuna richiesta di conteggi prima del 19.07.2016 e allega copia della prima richiesta. Dalla ricostruzione dei fatti sembra, dunque, che il ritardo nel perfezionamento dell'operazione di surroga non sia imputabile al finanziatore originario, in quanto né il mutuante surrogato né il ricorrente hanno fornito prova in ordine al fatto che la richiesta dei conteggi fosse stata inviata al finanziatore in data anteriore al 19.07.2016.
5. Pertanto, facendo riferimento all'interpretazione letterale dell'art. 120 quater, co. 7, TUB, un orientamento condiviso dall'Abf è nel senso di qualificare come "ordinari" la responsabilità dell'intermediario finanziatore, sicché, ove il ritardo non sia ad esso imputabile, la banca originaria non potrà essere condannata al pagamento della penale. Come detto in precedenza la Banca originaria ha dimostrato di avere ricevuto richiesta di conteggi in data 19.07.2016, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente e dell'intermediario mutuante surrogato che non hanno fornito alcuna prova in merito alla circostanza che la responsabilità sia imputabile al finanziatore originario.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Dunque, mancando la prova dell'imputabilità del ritardo, non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per disporre a carico della banca originaria l'obbligo al risarcimento del danno di cui all'art. 120 quater, co.7, TUB.
7. Previa riunione dei ricorsi n. 277117 del 02.03.2017 e n. 410293 del 28.03.2017, il Collegio respinge i ricorsi.

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge i ricorsi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI